

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

(CIG: _____)

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

COMUNE DI BORGO TICINO, in persona del **Sindaco pro tempore**, con sede in Via Circonvallazione, 37 – C.A.P. 28040 – Provincia di Novara, codice fiscale 80009810039, partita IVA 00531990034, PEC: comune.borgoticino@legalmail.it, **rappresentato dal Responsabile del Servizio Dott. Regis Milano Michele**, di seguito denominato anche “**Ente**”;

e

[**denominazione dell’impresa**], con sede legale in _____, iscritta alla sezione [B] del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’**art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005**, al n. _____, rappresentata da _____, di seguito denominata “**Broker**”,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico

L’Ente conferisce al Broker **incarico non esclusivo e gratuito** di consulenza e intermediazione assicurativa, autorizzandolo a **negoziare con le Compagnie di assicurazione** le coperture ritenute necessarie, a seguito di preventivi accordi con l’Ente stesso.

Il Broker è altresì autorizzato a rappresentare l’Ente nelle fasi di **aggiornamento, rinnovo o riforma dei contratti assicurativi in corso**, sia su iniziativa propria sia su proposta delle Compagnie.

A tal fine, l’Ente autorizza il Broker a prendere contatto con le Compagnie interessate e a curare il trasferimento della gestione dei contratti presso i propri uffici.

Articolo 2 – Copertura assicurativa del Broker

Il Broker dichiara di essere in possesso di una **polizza di responsabilità civile professionale**, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dall’**IVASS** e dall’**art. 112 del D.Lgs. n. 209/2005**, con un **massimale non inferiore a €** _____.

Il Broker si impegna a **mantenere attiva tale copertura per l’intera durata dell’incarico**, estendendola anche ai propri dipendenti, collaboratori stabili e occasionali.

Articolo 3 – Gestione dei rapporti assicurativi

L’Ente si impegna a gestire tutti i rapporti con le Compagnie assicurative **tramite il Broker incaricato**.

A tal fine:

- il pagamento dei premi sarà effettuato dall’Ente **al Broker, in qualità di soggetto legittimamente delegato all’incasso** per conto delle Compagnie;
- l’Ente provvederà, su richiesta motivata del Broker, a versare nei termini le somme dovute per nuove coperture o modifiche contrattuali, nonché quelle relative alle **quietanze in scadenza**;
- i versamenti saranno effettuati **mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato** del Broker, come segue:

IBAN: _____
Intestato a: _____
Banca: _____

I soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto sono: _____

Articolo 4 – Gratuità dell’incarico

Il presente incarico è conferito a titolo gratuito e in regime di esclusiva.

Eventuali compensi per prestazioni ulteriori o straordinarie (es. consulenze specialistiche, perizie, assistenza in sede di sinistro), non comprese nei compiti ordinari del Broker, saranno pattuiti separatamente tra le parti, previa autorizzazione espressa del Comune.

Articolo 5 – Obblighi, limiti e divieti

Il Broker non potrà intraprendere alcuna iniziativa né assumere impegni o obbligazioni per conto del Comune senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ente.

È fatto divieto assoluto di stipulare atti o contratti in nome e per conto dell’Amministrazione, salvo espressa e documentata delega.

Inoltre, è vietato il subappalto del servizio, anche parziale, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e segg.ti, in quanto trattasi di prestazione di carattere intellettuale e fiduciario.

Il Broker dovrà:

- operare nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione,
- rispettare le direttive, le richieste e gli indirizzi impartiti dall’Ente,
- agire con diligenza professionale qualificata,
- garantire la fattibilità, adeguatezza e completezza delle proposte formulate in ogni fase dell’incarico.

Articolo 6 – Durata e proroga dell’incarico

Il presente incarico sostituisce ed annulla ogni precedente incarico eventualmente conferito per le medesime prestazioni.

Esso ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 01-10-2025;

Fino alla naturale scadenza del contratto (o della proroga tecnica eventualmente disposta), il Broker continuerà a gestire tutti i rapporti assicurativi in essere per conto dell’Ente.

Articolo 7 – Comunicazioni di revoca

In caso di revoca dell’incarico, l’Ente si impegna a comunicare tempestivamente tale decisione alle Compagnie di assicurazione interessate, unitamente a ogni variazione del rapporto contrattuale con il Broker che possa avere rilievo nei confronti degli assicuratori.

Articolo 8 – Ispezioni delle Compagnie

Qualora le Compagnie di assicurazione intendano effettuare ispezioni, accertamenti o verifiche tecniche presso l'Ente, dovranno darne preavviso al Broker, che potrà – ove lo ritenga opportuno – presenziare o supportare l'Amministrazione in tale sede.

Articolo 9 – Comunicazioni alle Compagnie assicurative

Fatti salvi i casi in cui le comunicazioni relative alla durata o alla cessazione dei rapporti assicurativi debbano essere trasmesse direttamente dall'Ente, tutte le altre comunicazioni effettuate dal Broker alle Compagnie di assicurazione, per conto dell'Ente, si intendono come effettuate dall'Ente stesso.

In caso di eventuale conflitto tra comunicazioni effettuate dal Broker e comunicazioni trasmesse direttamente dall'Amministrazione, prevarranno queste ultime.

Le comunicazioni aventi rilevanza ai fini contrattuali – in particolare quelle comportanti la decorrenza di termini o un aggravamento del rischio – avranno efficacia dalla data di ricezione da parte delle Compagnie di assicurazione.

Articolo 10 – Emissione della documentazione contrattuale

Le Compagnie di assicurazione, a seguito di comunicazione ricevuta dal Broker, provvederanno all'emissione dei documenti contrattuali (polizze, appendici, quietanze, ecc.) e li trasmetteranno al Broker.

Il Broker, ricevuti tali documenti, si impegna a:

- curarne la trasmissione all'Ente,
- supportare l'Ente nel perfezionamento degli atti contrattuali,
- verificare la corretta esecuzione dei pagamenti dei premi da parte dell'Ente.

Articolo 11 – Restituzione dei documenti non perfezionati

Le polizze, appendici e quietanze emesse dalle Compagnie e recapitate al Broker devono essere restituite alle stesse in caso di:

1. mancato perfezionamento contrattuale (es. mancata sottoscrizione o validazione),
2. mancato pagamento dei premi dovuti entro i termini pattuiti.

Tali documenti saranno restituiti senza ritardo al fine di evitare qualsivoglia effetto pregiudizievole per l'Ente o per le Compagnie.

Articolo 12 – Termini e modalità di pagamento dei premi

Il Broker curerà il pagamento dei premi per conto del Comune, a condizione che i relativi importi siano stati accreditati sul conto corrente separato del Broker dedicato alla gestione dei premi.

Il pagamento dei premi dovrà avvenire:

- entro il giorno 10 del mese successivo a quello della scadenza contrattualmente prevista,
- ovvero entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui il Comune abbia effettuato il pagamento, se tardivo rispetto alla scadenza contrattuale.

Alla data di ricezione del pagamento da parte del Comune, il Broker dovrà comunicare con immediatezza (tramite PEC o altro mezzo tracciabile) la decorrenza della garanzia alle Compagnie.

Fermo restando l'obbligo dell'Ente di rispettare i termini di pagamento, il Broker assume personalmente la responsabilità verso le Compagnie per i premi relativi alle garanzie attivate con comunicazione di operatività e si impegna a versarli con puntualità e secondo le modalità pattuite.

Articolo 13

Gestione dei contratti in coassicurazione

Nel caso in cui i contratti assicurativi siano ripartiti tra più Compagnie (coassicurazione), il Broker gestirà i rapporti con ciascuna Compagnia con le medesime modalità e responsabilità previste dal presente incarico, secondo i criteri stabiliti dalla Compagnia delegataria e in conformità alle disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005).

Articolo 14 – Gestione delle denunce di sinistro

Il Broker provvederà a trasmettere alle Compagnie, per conto dell'Ente, le denunce di sinistro, conformemente agli obblighi contrattuali e normativi.

Le Compagnie delegatarie dovranno comunicare al Broker:

- il numero di repertorio assegnato al sinistro;
- il nominativo e i riferimenti del perito incaricato, se previsto;
- l'esito dell'istruttoria (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

Articolo 15 – Liquidazione dei sinistri e comunicazioni

Le Compagnie di assicurazione, o i periti da esse incaricati, condurranno – ove possibile – le attività di accertamento e liquidazione in contraddittorio con il Broker, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione.

Le Compagnie si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Broker qualsiasi eccezione, riserva o contestazione sollevata in fase liquidativa.

Articolo 16 – Modalità operative dell'attività di brokeraggio

L'attività del Broker si articolerà in più fasi operative, dettagliatamente strutturate in conformità a quanto previsto dal presente contratto, dalla normativa IVASS e dagli obblighi previsti dall'**art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023** e segg.ti. Le principali attività comprendono :

1. Rilevazione dei punti di rischio
2. Analisi e classificazione dei rischi
3. Redazione del piano globale di gestione dei rischi
4. Verifica tecnica dei contratti assicurativi in essere (check-list)
5. Progettazione dei contratti assicurativi e predisposizione dei capitolati di gara
6. Assistenza nello svolgimento della procedura di gara (supporto tecnico e documentale)

7. Analisi tecnica e comparazione delle offerte ricevute (matrice di valutazione)
8. Supporto nella definizione dei criteri di aggiudicazione
9. Gestione amministrativa delle scadenze e regolazioni premi
10. Gestione tecnica dei contratti assicurativi (aggiornamenti, riforme, adeguamenti)
11. Assistenza in caso di sinistro (con supporto documentale, peritale e operativo)
12. Monitoraggio delle riserve sinistri e andamenti tecnici
13. Elaborazioni statistiche su eventi dannosi e sinistrosità
14. Relazione annuale sulla gestione globale dei rischi

Per tutte le **prestazioni straordinarie o non previste espressamente**, quali **perizie specialistiche o assistenza legale per sinistri complessi**, si procederà **a separata pattuizione**, nel rispetto del principio di trasparenza e previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 17 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento:

- agli **artt. 2222 e seguenti del Codice Civile** (contratto d'opera intellettuale)
- al **D.Lgs. n. 36/2023** (Codice dei contratti pubblici) e segg.ti
- al **D.Lgs. n. 209/2005** (Codice delle assicurazioni private)
- al **Regolamento IVASS n. 40/2018**, in quanto compatibile

Letto, approvato e sottoscritto.

Borgo Ticino, lì _____

Per il **Comune di Borgo Ticino**

Per la **Ditta (Broker)**